

CONSEGNATO IL 13/06/2005 ORE 13.00

# CAMERA DEI DEPUTATI

## Atto Camera

Emendamento da inserire nel Disegno di Legge C 5736 in sede referente presso V Commissione Bilancio e Tesoro nonché I Commissione Affari Costituzionali presentata da On. GIOVANNI MONGIELLO il 14 giugno 2005 nella seduta a commissioni riunite n. \_\_\_\_\_

### IN MATERIA DI GIUDICI DI PACE

• *Premesso che*

La legge n°374 / 91 al suo articolo 7 recita:

*Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace (1)*

1. *Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per un uguale periodo. (2)*
1. *-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età. (3)*
2. *Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del predetto incarico. (2)*
2. *-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto. (4)*
2. *-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. (4)*
2. *-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter. (4)*

TESTO ATTO

- (1) Rubrica, da ultimo, così sostituita dall'articolo 5 L. 24/11/99 n°468
- (2) Comma così modificato dall'articolo 1 D.L. 01/02/1999, n°18 convertito in L. n°84 del 01/04/1999
- (3) Comma aggiunto dall'articolo 1 D.L. 01/02/1999, n°18 convertito in L. n°84 del 01/04/1999 e così modificato dall'art.5 L.n°468 del 24/11/1999
- (4) Comma aggiunto dall'art.5 L.n°468 del 24/11/1999

Preso atto che la regolamentazione dell'attività dei Giudici di Pace necessita di modifiche basilari, visto l'ampliamento dei compiti e dei poteri conferiti ai Giudici stessi si propone che il suddetto articolo 7 della L. 374 del 21/11/91 sia modificato nei termini a seguire.

Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace

Al comma 1 dell'articolo 7 della Legge 21/11/1991 n° 374 e successive modificazioni le parole "*una sola volta per un uguale periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "per uguali periodi sino al settantaduesimo anno di età".

Al comma 1 bis la parola "*settantacinquesimo*" è sostituita dalla seguente: "*settantaduesimo*".

Il comma 2 è abrogato